

Nome a domino. Cos'è e a cosa serve?



Maria Concetta De Vivo
Ricercatore Unicom

Diritto delle nuove tecnologie

concetta.devivo@unicam.it

www.cs.unicam.it/devivo

a.a. 2014_2015

Maria Concetta De Vivo

1

Slides presentate ad un Seminario di studi promosso da Unicom-Cup-
Unicom e tenutosi il **14 dicembre** 2012 a Spinetoli.

Il problema della privacy è solo la punta dell'iceberg ... ci sono
tantissimi aspetti «umani» che le tecnologie tendono a coinvolgere ...

Lavorare in internet. Come e perché?



... furti di identità
... proprietà intellettuale
... PA e cittadini
... il commercio elettronico
... **il web e fenomeni connessi**

Il nome a dominio



a.a. 2014_2015

Maria Concetta De Vivo

2

Sono molte le implicazioni giuridiche che emergono quando si decide di lavorare in un ambiente digitale.

Alcune di queste problematiche sono più eclatanti ed anche più curiose/accattivanti/fanno notizia ... come ad esempio il grosso problema della privacy che viene costantemente attentata dalle realtà della rete (si pensi ai social network ...)

Nome a domino. Cos'è?



... quindi

posizione/indicazione risorsa nel web

- E' un **indirizzo Internet**
- Serve ad **identificare il sito**
- Composto da simboli alfanumerici

www.google.it

www.mariaconcettadevivo.it

a.a. 2014_2015

Maria Concetta De Vivo

3

Ogni risorsa presente in Rete è raggiungibile inserendo nel browser l'indicazione dove rintracciarla ...

Restando in tema di ambiente Internet e quindi di ambiente web vediamo di analizzare la "piattaforma" informatica attraverso la quale e grazie alla quale è possibile impiantare e svolgere un'attività di commercio elettronico.

Riferendoci al sito web, prima di analizzarne la natura, è opportuno conoscere le modalità per ottenere un sito web.

Per avere un sito web occorre fare richiesta di un INDIRIZZO telematico in cui poter posizionare la NOSTRA RISORSA web (=cioè il nostro sito web).

Questo indirizzo telematico si definisce, correttamente, Nome a dominio o Domain Names.

A cosa serve un Nome a dominio e cos'è un Nome a dominio?

Nome a domino. A cosa serve?



... quindi

Identificazione attività/identità in rete

- Commercio on line
- Business on line
- Pubblicità on line
- Formazione on line
- Informazione on line
- ... on line

www.impresa.it

www.professionista.it

www.singolocittadino.it

Un nome a dominio serve, sostanzialmente, per ottenere una sorta di «identificazione» della propria attività imprenditoriale (è essenziale per fare del business=impresa on line) o professionale, oppure della propria identità qualora si voglia o si decida di operare in rete ... INSOMMA serve PER ESISTERE in rete...

Nome a domino. Cos'è?



... tecnicamente	<ul style="list-style-type: none">■ Strettamente connesso all'IP■ È una stringa di numeri (ad es. 193.134.13.1)■ Serve identificare/<u>rapresentar</u>¹
Cos'è l'IP ? Internet Protocol	
<p>FAQ http://www.nic.it/faq/faq-nomi.html#nomi11</p> <p>STEP http://www.nic.it/domini/passi.html</p>	

a.a. 2014_2015 Maria Concetta De Vivo 5

Le sue principali caratteristiche sono l'**univocità** (1) e la **rapresentazione** (2).

Perché si possa utilizzare un DN occorre fare richiesta di registrazione ad un apposito organismo che lo assegna a chi ne fa richiesta.

Il DN è strettamente connesso all'IP.

(* Per informazioni e domande sul fenomeno dei nomi a dominio si consiglia la consultazione del sito ufficiale del Nic <http://www.nic.it/faq/faq-nomi.html#nomi11>

(**) Per comprendere meglio le delicate fasi dei Nomi a Dominio (REGISTRAZIONE DOMINI) ed i relativi passi da seguire per la registrazione di un nome a dominio <http://www.nic.it/domini/passi.html>

Nome a domino ed IP



IP= http://212.25.173.224/	
IP= http://74.125.26.94	
http://98.139.183.24/	
http://193.204.8.2	

Natura numerica
>Difficoltà memorizzazione

Soluzione:associazione dell'IP ad una stringa ulteriore alfanumerica
=presenza di caratteri.

Queste conservano il loro doppio-omonimo IP

... DNS (=Domain Names System)

---> E il sistema che gestisce la correlazione fra fra DN e IP
---> Converte/associa IP a DN e viceversa

http://www.ip-adress.com/reverse_ip/

Il legame tra Ip e Nomi a dominio sono ancora rintracciabili ,
in modo immediato ma in realtà il legame è molto più complesso, nella slide si propongono come esempi solo casi eclatanti, come IP che corrispondono al host di google italiano (.it) **64.233.167.99**; **gli IP** che corrispondono allo IANA (.org = statunitense non .it) <http://192.0.32.8/> - 216.239.37.99 - 216.239.39.99 - 216.239.57.99 - 216.239.59.99 - 216.239.53.99
72.14.207.99 - 66.102.11.99 - 66.102.9.99 - 66.102.7.99

Attenzione al link: http://www.ip-adress.com/reverse_ip/

Questa risorsa permette di avere la «traduzione» di un nome a dominio con il suo relativo Ip e viceversa.

Permette inoltre di poter controllare quanti Host si trovano in quell' IP, lo Stato-l'Ente del DN-il ISP-ecc... e permette anche la «tracciatura» dell'IP

(vedi http://www.ip-adress.com/ip_tracer/www.unicam.it).

Attenzione:

<http://193.204.8.30/> = www.unicam.it (corrisponde ad una sezione che

necessita di apposita autorizzazione --- > sezione bandi?)

Nome a domino. Cos'è?



IP= http://212.25.173.224/

DN=http://www.dizionarioinformatico.com

Soluzione adottata per memorizzare ha creato problemi ...

Associazione dell'IP ad una stringa alfanumerica

- > presenza di caratteri
- > prevalenza di parole con senso compiuto
- > attitudine ad essere un segno distintivo

esempio: `www.dizionarioinformatico.com=http://212.25.173.224/`

Nome a domino. Come è strutturato?



... struttura

TLD (=Top Level Domains)

Tematici

.com .org .net .edu .gov .mil .info
.biz

Geografici

.fr .be .es .it .eu

SLD (=Second Level Domain)

Stringa posta a sinistra dei caratteri di primo livello (di solito l'organizzazione).

Normalmente scelta dall'assegnatario.

Parte domain names che distingue l'assegnatario da altri che sono registrati all'interno dello stesso TLD geografico.

www.unicam.it

a.a. 2014_2015

Maria Concetta De Vivo

8

Di quanti tipi possono essere i dn ?

Dei TLD alcuni sono liberamente registrabili: .com .org e .net

Nome a domino. Come è strutturato?



.eu una piccola parentesi

Caratteristiche	Perché ...
<p>--- > 2005 --- > EURid (no-profit) http://www.eurid.eu/it/ --- > Iscrizione indiretta</p> <p>Disclaimer «Diritti e doveri» Registrando un nome a dominio .eu si diventa registrante, cioè titolare/proprietario di un nome a dominio. In breve, il titolare di un nome a dominio .eu ha il diritto di cedere, trasferire o cancellare il proprio nome a dominio .eu. Non è consentito l'utilizzo dei nomi a dominio .eu per qualsiasi scopo illegale o con modalità che: Violino i diritti di terzi - Violino le leggi o i regolamenti applicabili - Favoriscano discriminazioni basate su razza, lingua, sesso, religione o ideologia politica.»</p>	<ul style="list-style-type: none">> valido aiuto alle PMI<ul style="list-style-type: none">> Identità/Attività paneuropea ma territoriale (.eu? = europeo!) --- > maggiore visibilità --- > «certificazione» di qualità vs clienti potenziali (.mz?)> maggiore flessibilità operazioni tecniche utilizzo caratteri altrimenti impossibili con altri nomi a dominio TDL<ul style="list-style-type: none">> Commissione europea ok uso caratteri lingue Paesi Ue (lista dei caratteri supportati sul sito di Eurid)> è strategico per evitare la registrazione nome o marchio .eu <p>http://www.eurid.eu/it/scegliete-un-eu/perche-il-eu-fa-bene-al-business/nomi-dominio-con-caratteri-speciali-idsn/caratteri</p>

a.a. 2014_2015

Maria Concetta De Vivo

9

Una precisazione sul nome a dominio .eu

Il Dominio .eu è attivo dal 2005.

La gestione del DN .eu è affidata ad un organismo no-profit EURid
EURid delega ad altri registrar la fase della registrazione (=non ci si può rivolgere direttamente ad EURid per registrare un dn ma al registrar delegato che si definiscono «accreditati» da EURid --- > consultabili nel sito ufficiale [http://www. EURid.eu](http://www.EURid.eu)).

Da uno studio contenuto nell'Agenda Digitale Europea (Fonte: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-447_it.htm)

sono emerse delle positività in merito a questo tipo di DN. Ed è stata fatta una vera e propria campagna pubblicitaria a favore di una scelta di questa nome a dominio. Emerge, infatti, che:

a) È ritenuto il dn di maggiore aiuto per le piccole e medie imprese in quanto --- > b) Fornisce loro una identità «paneuropea» ma al contempo fortemente identificativa per quanto riguarda il territorio di appartenenza (= .eu? Allora sei europeo) --- > rafforzandone la visibilità sui mercati europei e con un indirizzo .eu si dimostra che si è disponibili a svolgere un'attività pan-europea.

c) Offre una sorta di «certificazione» di qualità per quei clienti/potenziali

clienti che potrebbero essere altrimenti sospettosi nei confronti di una società/azienda/impresa con un dominio geografico sconosciuto o meno conosciuto (ad esempio .mz --- > del Mozambico);

d) Il DN .eu permette, inoltre, operazioni tecniche che con gli altri DN non è possibile ad esempio la possibilità di utilizzare nel SDL termini impossibili con gli altri TDL ossia: l'utilizzo di lettere speciali come "é", "ö", "ç" or "č" e di caratteri non latini come quelli dell'alfabeto cirillico "ю", "ф", "ж", "й" o greco "ε", "ω", "μ", "φ" . In proposito occorre dire che è stata la Commissione europea a permettere, attraverso nuove norme, agli utenti di Internet e alle imprese di registrare nomi di dominio con la desinenza .eu usando i caratteri di tutte e 23 le lingue ufficiali dell'Unione europea, compresi i caratteri cirillici e greci. Per saperne di più cfr. è possibile consultare la lista dei caratteri supportati sul sito di Eurid

e) Registrare un nome a **dominio** con l'**estensione .eu** è strategico per evitare che qualcun altro possa registrare il tuo nome o marchio **.eu**

Nome a domino. Come è strutturato?



.eu una piccola parentesi

Caratteristiche	Chi ...
<ul style="list-style-type: none">> 2005-2011 --- > 9° posto tra i DN più utilizzati nel mondo --- > 4° posto in Europa> .eu è più diffuso --- > Germania (31%) Paesi Bassi (13%) Regno Unito (10%) Francia (9%) Polonia (6%)	<ul style="list-style-type: none">> Impresa residente (sede legale o sede di affari) in Eu> Privati residenti in Eu <p>http://www.eurid.eu/it/scegliete-un-eu/perche-il-eu-fa-bene-al-business/nomi-dominio-con-caratteri-speciali-idn/caratterj</p>
a.a. 2014_2015	Maria Concetta De Vivo
	10

il **dominio .eu** può essere registrato da qualsiasi impresa che abbia la propria sede legale, amministrazione o sede di affari principale nel territorio dell'Unione Europea

il **dominio .eu** può essere registrato anche da privati residenti necessariamente nell'Unione Europea

Il **dominio .eu** deve contenere tra i 3 ed i 63 caratteri alfanumerici.

Sono da ritenersi riservati per le funzioni operative del registro i seguenti nomi a dominio **eurid.eu**, **registry.eu**, **nic.eu**, **dns.eu**, **internic.eu**, **whois.eu**, **das.eu**, **coc.eu**, **eurethix.eu**, **eurethics.eu**, **euthics.eu**

Il 7 aprile 2011 segna il quinto anno dalla creazione del nome di dominio internet “.eu” (“Dot.eu”), che nel frattempo si è attestato al nono posto tra i domini di primo livello più importanti su internet ed è divenuto il quinto dominio di primo livello geografico più diffuso a livello mondiale e il quarto in Europa. Avere un dominio “.eu” è particolarmente vantaggioso per le piccole e medie imprese in quanto, fornendo loro un’identità paneuropea su internet, ne rafforza la visibilità sui mercati europei. Dalla sua introduzione, le registrazioni per un dominio “.eu” sono aumentate ogni anno e hanno ora raggiunto quasi 3,5 milioni,

ponendolo al nono posto tra i domini di primo livello più diffusi a livello mondiale.

Da una statistica è emerso che il DN .eu è più diffuso in Paesi come la Germania (31% del totale), i Paesi Bassi (13%), il Regno Unito (10%), la Francia (9%) e la Polonia (6%). Più di recente, l'utilizzo di ".eu" è aumentato con maggior rapidità nella Repubblica ceca, in Estonia, in Lituania, in Polonia e in Slovacchia.

Nel sito EURid c'è l'interessante disclaimer che riporta i diritti e i doveri dei titolari del Nome a Dominio .eu:

«**Diritti e doveri**

Registrando un nome a dominio .eu si diventa registrante, cioè titolare/proprietario di un nome a dominio. In breve, il titolare di un nome a dominio .eu ha il diritto di cedere, trasferire o cancellare il proprio nome a dominio .eu. Non è consentito l'utilizzo dei nomi a dominio .eu per qualsiasi scopo illegale o con modalità che:

Violino i diritti di terzi

Violino le leggi o i regolamenti applicabili

Favoriscano discriminazioni basate su razza, lingua, sesso, religione o ideologia politica.»

Si ribadisce: Registrare un nome a dominio con l'estensione .eu è strategico per evitare che qualcun altro possa registrare il tuo nome o marchio **.eu**.

Provare con un registrar autenticato da Eurid:

<http://www.dominiando.it/asp/ordine/controllo.asp>

Nome a domino. Novità?



2012 (gennaio) accanto ai classici gTLD (22 in tutto)

.com .net .org .edu .aero, .coop, .info, .museum, .name, .pro e
.biz

--- > «.quellochetipare»

- Liberalizzazione dei DN
- Rivoluzione sì ma tantissime problematiche:
 - .amazon .fiuggi chi ne potrà rivendicare la titolarità? Libreria o Brasile? La città o la marca di acqua? ... All'arrembaggio del dominio .science
 - Costi 185 mila euro assegnazione – 25 mila euro gestione annuale
- Cfr. per la storia: <http://www.interlex.it/nomiadom/baccagl1.htm>
- Sitografia e bibliografia in note

a. a. 2014_2015

Maria Concetta De Vivo

11

Dal gennaio 2012 --- > c.d. «liberalizzazione» dei Nomi a Dominio del tipo gTLD (ossia di nomi di primo livello generici, come ad esempio: .com ecc.).

Sui nuovi DN ICANN vedi: <http://www.nextme.it/societa/next-economy/2219-domini-icann> --- > Addio vecchi **domini**. Dal 20 giugno 2011, infatti le attuali 22 estensioni dei **siti web**, tra cui i classici .com, .it, .org., .net non saranno le uniche ma largo spazio sarà dato alla fantasia degli utenti per la creazione di nuovi domini. (...) . Le domande per i nuovi gTLD saranno accettate dal 12 gennaio 2012 al 12 aprile 2012. Unico neo, il costo elevato. Infatti, per poter avanzare la propria proposta bisognerà sborsare all'ente **185 mila dollari**, e un versamento annuo di 25 mila dollari per il mantenimento del nome a dominio. Sicuramente più accessibile alle grandi aziende e alle istituzioni pubbliche che potranno sostenere i costi.

<https://gtdresult.icann.org/application-result/applicationstatus>

Sull'argomento

1)

interessante l'articolo

ICANN: ecco chi ha richiesto i "domini personalizzati"

http://www.ilsoftware.it/articoli.asp?tag=ICANN-ecco-chi-ha-richiesto-i-domini-personalizzati_8874

2)

Giovedì 23.01.2014 Liberalizzazione dei gTLD, la rivoluzione degli indirizz

http://www.businessmagazine.it/articoli/3899/liberalizzazione-dei-gtld-la-rivoluzione-degli-indirizzi-web_2.html

gTLDs

- 01 | .web
- 02 | .shop
- 03 | .hotel
- 04 | .store
- 05 | .online
- 06 | .app
- 07 | .news
- 08 | .blog
- 09 | .site
- 10 | .music

... più di 700 nuovi domini verranno rilasciati e introdotti sul mercato nei prossimi 3 anni

Estensioni più richieste secondo le "watchlist" create dai clienti del Gruppo DADA in Italia, Spagna, Francia, Portogallo e Olanda.

a.a. 2014_2015 Maria Concetta De Vivo 12

Nome a domino. Chi lo «assegna»?



**... ma Internet ...
ha una Governance ?**



a.a. 2014_2015

Maria Concetta De Vivo

13

ISOC. Internazionale – no lucro – studia e approva caratteristiche tecniche di Internet. www.isoc.it

■ **ISOC**

left. Comitato –composto da esperti e studiosi della Rete - funzionamento traffico in Internet (tcp Ip)

■ **IEFT Internet Engineering Task**

lab. Commissione left (lo controlla) e organo consultivo dell'Isoc.

■ **IAB Internet**

iana. Emanazione di Ican. Gestisce indirizzi Ip.

■ **IANA Internet assigned Numbers Authority**

a.a. 2014_2015

■ **ICANN Internet Corporation for Assigned Number and Name**

lahc. Accordo tra Isoc e Iana per risolvere problemi legati ai DN.


■ **IANA Internet and Hoc Comitte**

■ **WIA World Internet Alliance**

WIA. portavoce degli interessi degli utenti di Internet, soprattutto in materia di trasparenza, partecipazione e democraticità della Rete.

Maria Concetta De Vivo

14



E' importante rilevare che gli accordi e le relazioni intercorsi tra questi soggetti sono stati talvolta informali, o addirittura, secondo alcuni studiosi, "segreti" e comunque così intensi da avere creato una rete fittissima e spesso inestricabile di rapporti, che richiederebbero mesi d'indagine solo per una classificazione. ICANN: poca storia, molti problemi- Il controllo sui nomi a dominio di Sergio Baccaglini - 21.06.01

Nome a domino. Come si ottiene?



Tre fasi ...



Registrazione (II)

I fase RICHIESTA --- > Registrante (scelta dominio)

II fase REGISTRAZIONE --- > Registrazione dominio Authority
(Registrar/Registro)

III fase ASSEGNAZIONE --- > Titolarità al Registrante

Sito del Nic.it (=Network Information Center) <http://www.nic.it>

a.a. 2014_2015

Maria Concetta De Vivo

16

Problematiche giuridiche sorgono anche nella fase intermedia che riguarda la titolarità di un DN che viene data attraverso l'«assegnazione» preceduta da una richiesta e seguita da una registrazione.

L'operazione può essere svolta da soli oppure si può delegare ad altri la registrazione e la gestione del/i proprio/i dominio/i.

Sito del Nic.it (=Network Information Center) --- > <http://www.nic.it>

Nome a domino. Come si ottiene?



Soggetti coinvolti

Soggetti coinvolti:

- a. Il richiedente dominio (=Registrante)
- c. Registrar (=Fornitore servizi)
- d. Registro (=Authority responsabile
=anagrafe dn=aggiorna DBNA=elenco dei Registrar)

Chi puo' registrare?

- Cittadino** Paesi membri Ue
- Privati** (maggioresne)
- Imprese** (vedi regole di naming)

1) Esempio di **contratto** tra registro.it e registrar --- > <http://www.nic.it/documenti/contratti/contratto-registrar.pdf>

2) Come si controlla <http://www.nic.it/crea-e-modifica.it>

a.a. 2014_2015

Maria Concetta De Vivo

17

Un dominio .it può essere registrato da cittadini maggiorenni, liberi professionisti, e organizzazioni (società, enti, associazioni, ecc.) appartenenti a uno dei 27 paesi membri dell'Unione Europea.

Il Registrar è un fornitore di servizi Internet che ha un contratto con il Registro in base al quale può registrare e gestire i domini .it - per conto proprio o conto terzi - attraverso il sistema di registrazione sincrono (in tempo reale), che non necessita di alcuna documentazione cartacea.

--- > *Funge da intermediario fra il Registro (era la RA) e assegnatario per l'assegnazione e/o registrazione dei domini.*

--- > *È abilitato ad interagire con il "Registro" in base ad un contratto stipulato con questo.*

--- > *Può registrare i domini per conto proprio o per conto degli stessi assegnatari .*

Registro (o Registry) è l'organizzazione responsabile dell'assegnazione e gestione di domini e della relativa infrastruttura tecnica, sotto una determinata estensione (.it, .eu, .com, ecc.).

Il Registro è l'anagrafe dei domini .it.

La struttura non si occupa di registrare direttamente nuovi indirizzi per conto degli utenti: questo servizio è offerto da specifiche società (si chiamano Registrar) cui i cittadini e le imprese si possono rivolgere per ottenere il proprio dominio .it.

Il Registro .it gestisce e mantiene aggiornato l'archivio dei nomi a domino (DBNA, database dei nomi a dominio assegnati)

Il servizio di registrazione e mantenimento di un nome a dominio nel ccTLD .it è erogato dal Registro ma tramite i Registrar accreditati, organizzazioni che, in seguito al superamento di una

procedura di accreditamento e disponendo di un'adeguata infrastruttura tecnica, hanno un Contratto

in vigore con il Registro. (vedi: http://www.nic.it/documenti/regolamenti-e-linee-guida/Regolamento_assegnazione_v7.0.pdf)

Nome a domino. Come si ottiene?



Soggetti coinvolti

Soggetti coinvolti:

- a. Il richiedente dominio (=Registrante)
- c. Registrar (=Fornitore servizi)
- d. Registro (=Authority responsabile
=anagrafe dn=aggiorna DBNA=elenco dei Registrar)

Precisazioni ...

Registrar=Superamento procedura di Accreditamento
Registrar e Registro = Contratto
Contratto=1.Registrar intermediario Registro/Registrante
2. Registrar puo' registrare a nome proprio

1) Esempio di **contratto** tra registro.it e registrar --- > <http://www.nic.it/documenti/contratti/contratto-registrar.pdf>

2) Come si controlla <http://www.nic.it/crea-e-modifica.it>

a.a. 2014_2015

Maria Concetta De Vivo

18

Ciascun Registrar, nella massima autonomia, offre servizi di ogni ordine e prezzo, dalla semplice registrazione di un nome a dominio alla realizzazione di siti Web, alla fornitura di connettività Internet e di servizi altamente specializzati.

Inoltre il Registro mette a disposizione degli utenti l'elenco completo di tutti [Registrar](#) accreditati per operare sui nomi a dominio .it.

Selezionare una lettera per ottenere la lista dei nomi e, successivamente, il nome del [Registrar](#).

Nome a domino. Come si ottiene?



Soggetti coinvolti

Soggetti coinvolti:

- a. Il richiedente dominio (=Registrante)
- c. Registrar (=Fornitore servizi)
- d. Registro (=Authority responsabile
=anagrafe dn=aggiorna DBNA=elenco dei Registrar)

Soggetti coinvolti:

(1988) ICANN
Organizzazione Internazionale
Nominare Registro
Il ns Registro (delegato da ICANN) CNR (NIC) =Registro .it

1) Esempio di **contratto** tra registro.it e registrar --- > <http://www.nic.it/documenti/contratti/contratto-registrar.pdf>

2) Come si controlla <http://www.nic.it/crea-e-modifica.it>

a.a. 2014_2015

Maria Concetta De Vivo

19

Le regole della rete sono fissate da un'organizzazione internazionale, icann (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) che ha anche il compito di incaricare alcuni soggetti a svolgere la funzione di Registro (tecnicamente si dice che il Registro è "delegato" da Icann) per la gestione delle varie estensioni (.it, fr., com, ect).

Nel 1987, Icann ha incaricato il Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche) di gestire i domini Internet a targa .it. E' nato così il Registro .it, che ha sede all'Istituto di Informatica e Telematica del Cnr di Pisa. (nic).

NIC.it - Microsoft Internet Explorer
http://www.nic.it/SR

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?
Preferiti HotMail gratuita Personalizzazione collegamenti Raccolta Web Slice Siti suggeriti WindowsMedia
NIC.it

Registroit

.IT
.EU

Whois
Cerca nel sito

Registration Status

Registration Status

Domain Name: **unicam.it**

In order to view the search result, please insert the string shown in the figure

4KWTITL Code:

Find Clear

Consiglio Nazionale delle Ricerche Accessibilità © Registro.it Contatti Istituto di Informatica e Telematica

Internet 95%

a.a. 2014_2015 Maria Concetta De Vivo 20

NIC.it - Microsoft Internet Explorer
https://www.nic.it/SR

Registroid

Registration Status

Registration Status

Domain Name: unicom.it

In order to view the search result, please insert the string shown in the figure

735WRJ Code:

Find Clear

Search result for "unicam.it"

Domain	Maintainer	Registration Date	Expire Date	Request Date	Insertion Date	Last Module	Status
unicam.it	GARR-MNT	1996-01-29	2010-10-23	--	--	--	ACTIVE

Consiglio Nazionale delle Ricerche Accessibilità © Registro.it Contatti Istituto di Informatica e Telematica

ne Internet 95%

a.a. 2014_2015 Maria Concetta De Vivo 21

The screenshot shows the Registro.it website interface. At the top, there is a navigation bar with buttons for HOME, CONOSCIAMOCI, TUTTO SUL .IT, CREA E MODIFICA .IT, LEGALE, MANUTENIERE, and REGISTRAR. A banner for UNICEF is visible with the text 'Un devastante terremoto ha colpito Haiti'. Below the navigation, the page title is 'Crea e modifica .it'. The sidebar on the left lists various categories: 'Crea e modifica .it', 'Chi può registrare', 'Domini riservati/geografici', 'Regolamenti e Linee Guida', 'Leggere e capire gli stati di un dominio', 'Con il Fax', and 'In tempo reale'. The main content area under 'Crea e modifica .it' states: 'I domini .it possono essere registrati e mantenuti secondo due modalità operative: sincrona'. It further explains that the Registrante must go to the Registrar, the system is based on EPP (Extensible Provisioning Protocol), and the database is unique for both synchronous and asynchronous domains. It also mentions that the Registrar allows verifying the registration status of a single domain.

Nome a domino. Come si ottiene?



Criteri di ass

"first come first served"

ovvero la prima richiesta ricevuta è anche la prima ad essere esaudita.

REGOLE DI NAMING (*)

- Altra regola: non sono soggetti a registrazione i domini di terzo livello, ad esempio: *PINCOEPALLINO.devivo.it* (normalmente assegnata (viene creata) direttamente dal provider all'assegnatario nel momento della "configurazione del dns")
- Altra regola: non si possono registrare domain names di due sole lettere, perchè ciò potrebbe creare confusione con le sigle territoriali delle province.
- Altra regola: alcuni nomi sono "vietati" o meglio sono "riservati" (=l'elenco è reperibile nel sito del NIC)
- Altra regola: possono chiedere la registrazione di un proprio dominio le imprese, le associazioni e gli enti dotati di partita IVA o codice fiscale, le associazioni non dotate di partita IVA o di codice fiscale e le persone fisiche.
- Altra regola: può fare richiesta un dn .it qualsiasi soggetto appartenente ad uno dei Paesi membri dell'Unione Europea
- Altra regola: la riassegnazione di nome a dominio contestato (... procedura pensata per risolvere i casi di contestazione di dominio)

(*) Regolamento e Linee guida (Versione 7.0 (marzo 2013))
<http://www.nic.it/crea-e-modifica.it/regolamenti-e-linee-guida>

a.a. 2014_2015

Maria Concetta De Vivo

23

Il primo criterio di assegnazione si basa sul principio del «first come first served».

L'ordine cronologico delle richieste è determinato all'atto dell'inserimento delle stesse nel database del Registro .it :

--- > nel [sistema sincrono](#), l'inserimento della richiesta è effettuato direttamente per via elettronica dal [Registrar](#) e il riscontro è immediato.

REGOLE DI NAMING

<http://www.nic.it/crea-e-modifica.it/regolamenti-e-linee-guida>

Ora contenute nel [Regolamento di assegnazione](#) (Regolamento Versione 7.0 del 20 marzo 2013) contenuto nella sezione "Regolamenti

e Linee Guida" e gestione dei nomi a dominio ... formato non piu' da regole ma da sezioni ... fino a sezione 5)

Cliccare sul Documento

Dare ricerca: "Assegnazione"

Compaiono tutte le ipotesi di assegnazione (Sezione 2.

Anche le ipotesi di trasferimento di Domain Names ...)

Attenzione: richiamo al d.lgs. 196 del 2003 per trattamento dei dati personali

Attenzione sui moduli della Modifica del DN Registrato (Sez. 4) osservare che alla fine sono

indicati gli artt. 1341 e 1342 c.c. (clausole vessatorie!).

Nome a domino. Cos'è?



... giuridicamente

Indirizzo telematico

Segni distintivi
(marchi, nome)

Dato personale

Servizio

Segno distintivo

- Giurisprudenza assodata
- Dottrina
- Normativa (*) (CPI)

CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
(d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

a.a. 2014_2015

Maria Concetta De Vivo

24

PRASSI GIURISPRUDENZIALE CHE HA CONSOLIDATO QUESTO ASPETTO inerente l'assegnazione del nome a dominio di una natura che riconduce al «Segno distintivo» in genere ed al «segno d'impresa» specificamente.

C'è stata una evoluzione nell'inquadramento di questo fenomeno molto articolata.

(*) Con l'emanazione del *Codice della proprietà industriale* (d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della proprietà industriale, oltre 246 articoli) , il legislatore cita per la prima volta i segni distintivi della rete contrapponendoli ai marchi.

Nome a domino. Cos'è?



... segno distintivo di che tipo?

1) TIPICI

a. **Segni distintivi personali**

(nome)= Segni che identificano l'individuo in quanto tale

b. **Segni distintivi d'impresa**

(marchio ditta insegna)= Segni che identificano l'individuo in quanto imprenditore

2) ATIPICI

a. Altro ...

(*) Con l'emanazione del *Codice della proprietà industriale* (d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della proprietà industriale), il legislatore cita per la prima volta i segni distintivi della rete contrapponendoli ai marchi.

Nome a domino. Cos'è?



Il soggetto titolare del nome ha su di esso un **diritto di esclusiva**

di reclamo (sul proprio nome)

di usurpazione (=impedisce che altri usino il proprio nome).

(entrambe hanno natura inibitoria)

N.B.: Il titolare del diritto al nome può agire nei confronti di chi "attenta" al proprio diritto solo se vi è il pericolo di un danno morale o patrimoniale.

Segni distintivi personali
(NOME)

Artt. 6 e 7 c.c.

Il soggetto titolare del nome ha su di esso un **diritto di esclusiva**
(=gli permette di agire nei confronti di tutti coloro che usurpano il suo diritto con due azioni a difesa ...)

Nome a domino. Cos'è?



Il marchio

il segno che **contraddistingue i prodotti** tipici di un imprenditore.

Frase-Parola-Immagine.

Il marchio registrato o notorio

La ditta

assolve la funzione di **distinguere l'attività dell'imprenditore.**

L'insegna

ha il compito di **indicare (=identificare) il luogo in**

compie atti di concorrenza sleale chiunque:

- 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
- 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altra azienda.

a.d. 2014_2015

Maria Concetta De Vivo

Segni distintivi d'impresa
(Marchio-ditta-insegna)

Artt. 2082, 2598, 2569, 2563 c.c.

Il titolare può agire

- a. **azione inibitoria**
(=blocca la contraffazione)
- b. **azione di rimozione**
(=volta a distruggere il prodotto che riproduce il proprio marchio)
- c. **concorrenza sleale**
(art. 2598, co. 1, c.c.)
- d. **il risarcimento di danni**

27

Nome a domino. Cos'è?



Domanda: Il marchio come si «ottiene»

Dove

- Camera di Commercio
- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Divisione XIII - Via Molise 19 – 00187 Roma

Come

- Domanda di registrazione
- Previo Controlli preliminari (conforme alla legge-ricerca di anteriorità – controllo classe e servizi – controllo nome a dominio - ...)

Come si ottiene la tutela di un marchio?

Con la sua registrazione.

La domanda di registrazione per marchio d'impresa deve essere redatta su apposito modulo C e depositata presso una qualsiasi Camera di Commercio. In alternativa, la domanda potrà essere inviata per posta all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Divisione XIII - Via Molise 19 – 00187 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Alcuni controlli preliminari

Prima di presentare domanda di registrazione di un marchio d'impresa è opportuno osservare alcune regole generali:

assicurarsi che il marchio sia conforme alle prescrizioni di legge

verificare che il marchio non abbia nessuna connotazione negativa non solo in Italia, ma anche in altri Paesi, soprattutto se potenziali mercati di esportazione

controllare che il corrispondente nome di dominio (o indirizzo Internet) sia ancora libero

garantirsi che il marchio sia facile da leggere, scrivere, memorizzare e di facile pubblicizzazione su tutti i tipi di media

effettuare una ricerca d'antiorità: per controllare che esso non sia identico o simile a marchi precedentemente registrati; la ricerca può essere svolta su apposite banche dati, disponibili sul sito internet dell'OMPI, l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO). Per quanto nessuna ricerca, per svariati motivi, potrà dare la sicurezza che non esista un marchio uguale o simile a quello che si intende presentare a protezione di prodotti/servizi uguali o simili, essa consente di effettuare un primo filtro e può comunque costituire un utile strumento di orientamento nella scelta del segno distintivo

individuare le classi di appartenenza dei prodotti/servizi per i quali si intende ottenere la registrazione del marchio, utilizzando il Sistema internazionale di classificazione dei marchi (o [sistema di Nizza per la classificazione dei marchi](#)), che comprende 34 classi per i prodotti e altre 11 per i servizi. È sufficiente presentare una sola domanda per più classi. Il sistema è anche disponibile alla pagina internet [WIPO](#). È fondamentale che il marchio venga registrato in tutte le classi in cui si intende utilizzarlo.

Apertura di Parentesi

a.a. 2014_2015

Maria Concetta De Vivo

30

[Parentesi]	
<p>Legge</p> <hr/> <p>Sezione II La formazione delle leggi Art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Articolo 70 Costituzione • Parlamento • Presentazione Progetto - Camera deputati (approvazione) - Senato (approvazione stesso testo/modifica) - ... • Fine iter • Promulgazione del Presidente della Repubblica • Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (vigore 15simo g) • Data (=promulgazione) Numero (=Raccolta ufficiale delle leggi di Stato)
a.a. 2014_2015	Maria Concetta De Vivo
31	

La Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70). Ciò significa che per divenire legge un progetto deve essere approvato nell'identico testo da Camera e Senato. Il procedimento di formazione della legge (il così detto iter) si articola perciò in fasi successive:

la presentazione del progetto di legge (iniziativa legislativa)

l'approvazione della Camera a cui è stato presentato per prima

la trasmissione del testo all'altra Camera e la sua approvazione nella medesima formulazione o con modifiche: se viene modificato, il progetto passa da una Camera all'altra, finchè non venga approvato da entrambe nell'identica formulazione (è la così detta navette)

la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (che può rinviare la legge alle Camere per un riesame), la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore.

La legge **entra in vigore** - e diviene quindi obbligatoria per tutti - il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a meno che la legge stessa non prescriva un termine minore o maggiore. La data della legge è quella del decreto di promulgazione, il numero quello della sua inserzione nella Raccolta ufficiale. (dal sito ufficiale della Camera - <http://leg16.camera.it/716>)

[Curiosità]	
<p>Quante leggi in Italia?</p> <p>Circa 50.000 Gran Bretagna 3.000 Francia 7.000 Germania 5.500 ...</p> <p>Conseguenza: --- > leggi vecchie-obsolete-mai decadute ...</p>	<p>Esempi assurdi ...</p> <p>1) Azienda milanese dei trasporti urbani assunzione 3.000 posti in 3 anni Concorsi deserti Domande arrivano Problema? Curricula Ok solo un centinaio Regolamentare è un Regio decreto 1931</p> <p>2) Correzione del numero eccessivo leggi 2008 taglio leggi superflue MA ... Cassate leggi istituzione di città: Aprilia, Sabaudia ecc... anch'esse cancellate! Preoccupazione sindaci Ministero Come si risolve? Re-istituite Come? Con un nuovo decreto!</p>
a.a. 2014_2015	Maria Concetta De Vivo
	32

CURIOSTA': Quante leggi abbiamo in Italia?

La montagna di leggi diventa collina --- > Fonte:

<http://www.sanpaolo.org/club3/opinioni/05lubrano.htm>

Dovrebbero essere 50.000. E all'estero? In Gran Bretagna sono solo 3.000, in Francia 7.000, in Germania 5.500

Che l'Italia sia un Paese paradossale, lo sappiamo. Ma ogni volta che ci troviamo di fronte a un'assurdità, lo stupore sembra sincero. «No, non è possibile!»: questo il commento. Ecco un caso molto fresco: l'azienda milanese dei trasporti urbani cerca mille nuovi conducenti di tram e autobus da assumere nel giro di tre anni ma i suoi concorsi vanno puntualmente deserti. Le domande arrivano a migliaia e sarebbe strano se fosse il contrario, con la fame di posti che c'è in giro! Però i curricula ammissibili sono appena un centinaio. Evidentemente al Nord non amano questo mestiere. L'Atm allora prova ad attingere all'insauribile serbatoio meridionale. Non basta. Ricorrerebbe anche agli extracomunitari, molti hanno i numeri giusti, ma non può. E sapete perché? C'è un regio decreto del 1931: i mezzi pubblici urbani possono essere guidati solo da italiani.

Una legge antistorica, l'ha definita Elio Catania, presidente dell'Atm. Ma quante leggi obsolete sono tuttora in vigore in Italia? Nessuno sa

rispondere. È incerto il numero stesso di leggi. Chi parla di 300.000, chi di 150.000 e chi, come l'ex ministro Franco Bassanini, assicura che sono solo 45.000. C'è da credergli, se sia lui che il professor Sabino Cassese, quando divenne ministro della funzione pubblica, furono i primi a porre il problema delle norme inutili o superate che appesantiscono l'apparato burocratico. Del resto è sufficiente questo calcolo: ogni anno la Gazzetta Ufficiale pubblica mediamente 500 fra leggi e atti aventi forza di legge. In un secolo, dunque, 50.000. Una montagna. Perciò l'attuale Governo ha creato il ministero della Semplificazione normativa, per ridurla magari a una collina. E il taglia-leggi è Roberto Calderoli. Nel luglio 2008, il ministro leghista falciò di netto 7.000 leggi e il 17 febbraio scorso 29.000. Solo che nella furia di alleggerire il fardello, la commissione è incorsa in un errore. Tra gli innumerevoli regi decreti emessi dal 1° gennaio del 1861 al 31 dicembre del 1947, figuravano anche quelli istitutivi di nuove città, come Aprilia, 72.000 abitanti; Sabaudia, 15.000; Pontina, Guidonia e poi Sestriere, Mestre, Follonica, Anacapri. Tutte cancellate! Quando alcuni funzionari dell'Associazione nazionale dei Comuni (Anci) si sono precipitati a Roma allarmati, il ministro li ha tranquillizzati. Quei centri sono già rinati. Come? Con un nuovo decreto.

Curiosamente, l'infortunio coincide con l'ipotesi di accorpamento dei piccoli Comuni, ventilata negli anni Ottanta da Bettino Craxi e tornata d'attualità con un altro taglio, quello degli enti locali. Per ridurre le spese, creando servizi unici nella vigilanza, nello sport, nell'assistenza, nell'educazione scolastica, nei trasporti, si parla con insistenza di "città diffusa", un consorzio di amministrazioni contigue per territorio. In Lombardia e nel Veneto l'alleanza di Comuni contigui già funziona (con un'unica polizia locale e un unico scuolabus). D'altra parte, i campanili in Italia sono più di 8.000. «Troppi», disse Craxi. E qualcosa prima o poi bisognerà fare. Tornando alla normativa, il lavoro di Calderoli sarà lungo per mettere l'Italia alla pari con l'Europa. Significativi tre riferimenti: in Gran Bretagna la vita è regolata da 3.000 leggi, la Germania ne conta 5.500 e la Francia 7.000.

Volete qualche esempio di leggi inutili e persino ridicole? Ecco qua. Un regio decreto del 1890 vieta la fabbricazione di salami e salsicce di pesce "con carni guaste". Uno del 1901 proibisce "in ogni tempo la lavatura degli erbaggi in vicinanza degli sbocchi fognari cittadini". È immaginabile che qualcuno all'epoca coltivasse quest'abitudine. Un altro del 1929 sancisce che "i locali destinati all'esercizio delle latterie non possono in alcun caso essere adibiti ad abitazione". È vietata la vendita di marmellate che contengano organismi animali (1926). Negli stabilimenti termali è vietato sputare per terra (1927): "Vi debbono essere dovunque sputacchiere con calce e sulle soglie dei vestiboli non debbono mancare i nettascarpe".

Un'idea esplicita del superamento di certe disposizioni ce la dà un regio decreto che riguarda il treno. Dice: "È in facoltà dell'amministrazione ferroviaria

di prescrivere in alcune circostanze che il viaggiatore si presenti col denaro corrispondente al prezzo del biglietto; salvo questo caso, si fa il cambio della moneta, sempre che il resto non superi il quinto della valuta presentata”. Un tale linguaggio ci spiega anche perché ancora oggi gli annunci sui convogli viaggianti cominciano con un “Si da avviso...”. Ma come si fa a calcolare il risparmio per ogni legge abrogata? Fonti ministeriali citano “le spese di mantenimento” di questa o quella norma. Ebbene, tale voce corrisponde a 2.000 euro. Moltiplicando 36.000 cancellazioni per 2.000, il bilancio dello Stato avrebbe recuperato 72 milioni di euro. Un paio di esempi anche qui. La durata e il rinnovo della carta d’identità: l’azione di semplificazione consiste nell’allungamento della durata da 5 a 10 anni, con avviso automatico della scadenza. Una stima orientativa parla di 30 milioni di euro risparmiati. Altro caso, la posta elettronica certificata: i risparmi sono collegati alla sostituzione delle raccomandate A/R e dei flussi cartacei tra imprese e pubblica amministrazione. Un bel salto: le raccomandate in questo giro sono nell’arco di un anno 245 milioni!

Legislazione	[Parentesi] Statute
REGOLAMENTO attuativo legge	<ul style="list-style-type: none"> • Modo attuazione stabilito norma definizione o sistemazione di rapporti giuridici • Autorità emana --- > formalmente siglato D.P.R.
Decreto legislativo	<ul style="list-style-type: none"> • Atto normativo Governo parificato Legge. • Art. 76 Cost. • Parlamento «delega» preventivamente al Governo
Legge delega	<ul style="list-style-type: none"> • Atto Parlamento delega al Governo
Decreto legge	<ul style="list-style-type: none"> • Atto normativo Governo parificato Legge. • Art. 77 Cost. • Urgenza (interventi calamità naturali) • Pericolo: esaurato Parlamento (art. 70 Cost.) • Ruolo di controllo: Corte Costituzionale
Testo Unico	
Codice	
Legge costituzionale	<ul style="list-style-type: none"> • Atto normativo --- > a) revisione costituzionale, b) rango costituzionale. • Art. 138 Cost.
Decreto ministeriale	<ul style="list-style-type: none"> • Atto normativo • Emanato dal potere esecutivo e da un determinato organo/autorità --- > in questo caso ministeriale.

Regolamento

I vari regolamenti vengono denominati o in base all'autorità che ha il potere di emanarli (*r. governativi*, che sono però formalmente emanati dal presidente della Repubblica e perciò ugualmente citati con la sigla D.P.R., cioè Decreto del Presidente della Repubblica; *r. ministeriali*; *r. regionali*, *provinciali*, *comunali*, emanati dai rispettivi consigli), oppure in base alla destinazione o alla materia (*r. scolastico*, *ospedaliero*; *r. di condominio*; *r. edilizio*; *r. stradale* e *di polizia stradale*, ecc.) (Treccani) Sostanzialmente «declina» la norma in modo più articolato).

Decreto legge

Il d.-legge, al pari del d. legislativo, è un atto avente «forza di legge»: è, cioè, un atto normativo del [Governo](#) parificato alla [legge](#). A differenza del decreto legislativo è emanato dal governo senza preventiva delega del potere legislativo (e cioè del Parlamento). Il potere del governo ad emanare decreti-legge è sancito dall'art. 77 della Costituzione e trova la sua giustificazione nello stato di necessità e nella urgenza di provvedere su una determinata materia. Di solito viene utilizzato in specifiche situazioni come ad esempio: in materia fiscale quando si vogliono impedire evasioni aumentando aliquote o tariffe, o in materia di interventi urgenti per calamità naturali. Per conservare piena efficacia detti decreti debbono essere convertiti in

legge entro sessanta giorni dalla loro [pubblicazione](#).

A tale scopo nello stesso giorno della loro emissione devono essere presentati alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e riunite entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio (cioè retroattivamente) se non sono convertiti in legge; tuttavia, le Camere possono regolare con un'apposita legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge non convertiti.

Decreto Legislativo

Il d. legislativo, al pari del d.-legge, è un atto avente forza di legge adottato dal [Governo](#). Tuttavia, il d. legislativo si distingue dal d.-legge perché l'intervento parlamentare non è successivo, ma preventivo, nel senso che il d. legislativo viene adottato dal Governo soltanto previa [legge](#) di delegazione da parte del [Parlamento](#).

Si ricorre al decreto legislativo (o meglio si dovrebbe ricorrere ad esso) quando si tratta di disciplinare materie particolarmente complesse che se fossero esaminate dal Parlamento potrebbero produrre un rallentamento della sua attività.

La [Costituzione italiana](#) vigente prevede all'art. 76 Cost. che l'esercizio del potere legislativo possa essere delegato al Governo a condizione che la legge di delega indichi espressamente: l'*oggetto* della delega, che deve essere predeterminato e delimitato; i *principi* e i *criteri direttivi* a cui deve conformarsi il Governo nell'esercizio della delega; il *termine* entro cui esercitarla e cioè l'indicazione di una data fissa o comunque determinabile in modo oggettivo. A questi elementi essenziali per la delegazione legislativa – la cui mancanza comporta, quindi, l'illegittimità costituzionale della legge di delegazione – quest'ultima può aggiungere ulteriori elementi accessori (ad esempio, l'obbligo di ascoltare il parere di una Commissione parlamentare: l. n. 400/1988), con la conseguenza che anche l'eventuale violazione di quest'obbligo produce l'illegittimità costituzionale del d. legislativo adottato.

In riferimento all'oggetto: «Per quanto riguarda l'oggetto della delegazione, si ritiene suscettibile di delegazione tutto ciò che ricade nella competenza legislativa ordinaria, con l'unica eccezione di quegli oggetti che la stessa Costituzione riserva alle leggi formali, facendo direttamente o indirettamente riferimento alle Camere: la delegazione legislativa a favore del Governo; la conversione in legge dei d.-legge; l'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali; l'approvazione dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi; l'istituzione di commissioni parlamentari di inchiesta ecc. (artt. 76, 77, 80, 81 e, 82 Cost.).» (Treccani)

La procedura dei d. lgs. consiste «I d. legislativi vengono deliberati dal [Consiglio dei Ministri](#) e trasmessi al [Presidente della Repubblica](#) almeno venti giorni prima del termine previsto dalla legge di delega (l. n. 400/1988), in modo da lasciare a questi il tempo per esercitare la sua funzione di controllo, e,

eventualmente, rinviare l'atto al Consiglio dei Ministri per un suo riesame.»

Legge Delega

Atto con cui il Parlamento, in casi particolari, delega (=delega legislativa) il Governo **preventivamente** a svolgere una funzione anche legislativa (=emanare atti normativi). Ad esempio il parlamento può delegare il Governo a emanare: i c.d. testi unici, con i quali il Governo raccoglie in un unico *corpus* normativo una pluralità di disposizioni preesistenti e disperse in diversi atti legislativi. --- > Per questo motivo questi atti normativi (TU e Codici) possono avere la forma di d.lgs.

Legge costituzionale

La revisione costituzionale nell'esperienza repubblicana. - Per quanto riguarda l'Italia, il procedimento di revisione costituzionale è disciplinato all'art. 138 Cost., che prevede la distinzione tra leggi di revisione costituzionale e «altre leggi costituzionali». La differenza, in linea di massima, è data dal fatto che mentre le leggi di revisione costituzionale intervengono sul testo della Costituzione, modificando, integrando o abrogando alcune disposizioni di esso, le altre leggi costituzionali si collocano al di fuori del testo della Costituzione e servono a conferire rango costituzionale alla disciplina ivi contenuta (ad esempio, gli statuti delle Regioni ad autonomia differenziata, ai sensi dell'art. 116, co. 1, Cost. sono approvati con legge costituzionale, proprio in virtù della speciale autonomia loro conferita; [Statuto regionale](#)).

L'art. 138 Cost. prevede che sia necessaria un doppia deliberazione di ciascuna Camera, con un intervallo minimo di tre mesi tra la prima e la seconda deliberazione. Inoltre, la seconda deliberazione deve avvenire almeno a maggioranza assoluta (ovvero con la metà più uno dei componenti).

--- > In caso di raggiungimento della maggioranza assoluta, ma non di quella dei due terzi nella seconda votazione, il progetto di revisione costituzionale viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* –trattandosi, in questo caso, di una pubblicità a fini meramente notiziali – poiché entro tre mesi entro 500 mila elettori, cinque Consigli regionali o un quinto dei componenti di ciascuna Camera possono chiedere un *referendum* confermativo con funzione oppositiva (la richiesta è presentata da chi, essendo stato battuto nel Parlamento, è contrario al progetto di revisione costituzionale e intende appellarsi al corpo elettorale per ribaltare la decisione presa);

--- > Nel caso in cui le Camere hanno approvato il progetto di legge di revisione costituzionale con una maggioranza dei due terzi o superiore, non si fa luogo al *referendum*, ma il testo approvato viene ordinariamente promulgato dal Presidente della Repubblica e poi pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

I limiti alla revisione costituzionale: Limite esplicito è l'art. 139 Cost., che dichiara esplicitamente sottratta alla revisione costituzionale la forma repubblicana dello Stato ([Repubblica](#)). Oltre a ciò, la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che siano insuscettibili di revisione costituzionale i

principi supremi dell'ordinamento, cioè tutti quei principi che «appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana», tra i quali vanno annoverati il principio di sovranità popolare (art. 1 Cost.), quello di unità della giurisdizione costituzionale, quello di unità e indivisibilità della Repubblica, quello di laicità dello Stato ([Laicità dello Stato](#)) ecc. (Fonte: Enciclopedia Treccani)

Decreto Ministeriale

E' un altro atto normativo emanato dal Governo (e non dal Parlamento).


Si differenzia dai Decreti Legge e dai Decreti legislativi perché in questo caso l'atto normativo è emanato da un singolo Ministro, limitatamente al campo di sua competenza e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato.

In altre parole, è un provvedimento avente il contenuto della legge in quanto crea norme giuridiche, ma non la forma della legge perché promana da organi amministrativi e non da organi legislativi.

Il decreto ministeriale non deve essere presentato al Parlamento, a differenza dei Decreti Legge e dei Decreti Legislativi, ma viene registrato alla Corte dei Conti.

Tale registrazione è una condizione necessaria per la sua efficacia, giacché solo dopo di essa può essere pubblicato.

La pubblicazione e l'entrata in vigore sono sottoposte alle stesse norme che valgono per la legge.



Il Testo Unico (TU) consiste in una raccolta di norme che disciplinano una determinata materia.

Il Codice è un complesso organico e sistematico delle leggi che regolano una determinata branca del diritto

La differenza non è ormai avvertita ma è sottile:

Il TU si «limita» a Raccogliere e riordinare il già esistente.

Il Codice non fa solo questa operazione di raccolta ma può anche creare ex nuove normative di settore, organizzandole.

Articolo 76 Costituzione

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Articolo 77 Costituzione

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Legislazione [Parentesi] Statuto



Dicasi Corte costituzionale

- Tribunale
- Tribunale delle leggi
- Validità/conformità alla Costituzione

Pericolo: Parlamento esautorato
 --- > Prassi: «abuso decreto legge» --- > iterazione e reiterazione d.g.

Ruolo della Corte Costituzione:
 --- > due sentenze

- 1) 1996 --- > «Incostituzionalità d.l. che reiterava d.l. ancora non convertito;
- 2) 2007 --- > «Incostituzionalità di un d.l. privo dei presupposti di necessità e urgenza».

Non vi è dubbio che questa puntuale disciplina (=decreto legge) sia stata distorta da una prassi divergente, che ha portato parte della dottrina a parlare di un vero e proprio «abuso» del d.-legge. Al riguardo, va segnalata la prassi della c.d. iterazione e reiterazione del d.-legge: il Governo, alla scadenza dei sessanta giorni, riproduceva – talvolta anche introducendo modifiche più o meno incisive – le disposizioni di un d.-legge non (ancora) convertito in un nuovo d.-legge, in modo da fare scattare nuovamente il termine di sessanta giorni per la sua conversione. Questa pratica era stata esplicitamente vietata dalla l. n. 400/1988, ma, poiché queste disposizioni erano contenute in una legge ordinaria, erano suscettibili di deroga da parte delle leggi successive ([Criteri di risoluzione delle antinomie](#)): nel corso degli anni novanta del Novecento, si era così arrivati alla situazione di decreti-legge giunti alla ventesima o alla trentesima reiterazione, senza che fossero mai stati convertiti in legge dal [Parlamento](#).

il d.-legge finiva per essere un vero e proprio strumento ordinario di legislazione e il Governo veniva ad assumere stabilmente poteri legislativi, in violazione del testo costituzionale, che qualifica il Parlamento come unico titolare della funzione legislativa (art. 70 Cost.; [Procedimento legislativo](#)).

Un fondamentale ruolo nella riconduzione del d.-legge nell'alveo

costituzionale è stato svolto dalla [Corte costituzionale](#), che, seppur tardivamente, ha posto un deciso argine a queste prassi illegittime: nel 1996 è stata dichiarata l'incostituzionalità di un d.-legge che reiterava le disposizioni di un d.-legge non convertito; nel 2007 è stata dichiarata, sulla scia di quanto affermato dalla stessa Corte già un decennio prima, l'incostituzionalità di un d.-legge privo di «evidenti» presupposti di necessità e urgenza, con l'ulteriore precisazione che l'eventuale conversione in legge non avrebbe sanato il vizio *ab origine* ed anzi si sarebbe riverberato sulla legge di conversione, configurandosi come vizio *in procedendo*. (Treccani)

In merito alla corte costituzionale:

Definizione In estrema sintesi la Corte Costituzionale (detta anche Consulta) è un tribunale speciale indetto per dirimere le controversie riguardanti le norme approvate dal legislatore. Si può definire come un "tribunale delle leggi" che ne giudica la costituzionalità ovvero la loro validità e conformità rispetto alle leggi emanate dallo Stato nella propria Costituzione.

Compiti Ma non solo. La Corte infatti è chiamata ad esprimere il proprio parere non solo sulle controversie relative alla legittimità delle leggi (sia riguardanti lo Stato che le Regioni), ma deve anche fare da arbitro nel definire l'attribuzione di determinati poteri tra le istituzioni o di quelli tra lo Stato e le Regioni. Inoltre è l'organo giudicante rispetto ad eventuali accuse mosse contro il Presidente della Repubblica. Infine nel 1953 è stato introdotto tra i compiti della Corte quello di giudicare l'ammissibilità o meno di un referendum abrogativo.

Composizione Secondo l'Art. 135 della Costituzione Italiana la Consulta è composta di 15 membri: essi vengono scelti per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un altro terzo dal Parlamento e per l'ultimo terzo dalla magistratura.

(Fonte: <http://www.ilgiornale.it/news/cos-corte-costituzionale.html>)

Chiusura Parentesi

a.a. 2014_2015

Maria Concetta De Vivo

37

Nome a domino. Cos'è?



Caratteristica:

Se questo fa riferimento all'attività imprenditoriale di un editore viene ricompresa nell'ambito **dei segni distintivi d'impresa**.

Se, invece, ha la funzione di identificare un "prodotto culturale/bene intellettuale" (=un giornale) rientra nell'ambito della **tutela prevista dalla legge sul diritto d'autore**

Altri segni distintivi

Testata giornalistica

Artt. 2082, 2598, 2569, 2563 c.c.

I. n. 633 del 1941, spec. artt. 100 e 102 --- > *viene riprodotta da altri la stessa testata giornalistica senza l'autorizzazione dell'autore si è in presenza di violazione di diritto d'autore e di concorrenza sleale.*

La testata giornalistica può però essere intesa da due punti di vista:

- a. O viene intesa in riferimento all'attività imprenditoriale di un soggetto ... e allora dovrà essere considerata come segno distintivo di impresa ...
- b. Oppure se si riferisce al prodotto culturale che c'è dietro (ad esempio indica il "giornale" ...) allora la tutela della testata giornalistica rientrerà in un altro ambito ossia quello previsto dalla legge sul diritto d'autore ...

Nome a domino. Cos'è?



Slogan, i motti, suoni o i colori

per uso sistematico, perdono la caratteristica della genericità (anche della non comprensibilità immediata) e diventano "particolari" segni in grado di identificare un imprenditore (=quindi tutelabili).

2. Altri segni distintivi **Atipici (*)**

... non espressamente previsti dall'art. 7 c.p.i.

Art. 7 - Oggetto della registrazione

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di **essere rappresentati graficamente**, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, **i suoni**, la forma del prodotto o della confezione di esso, le **combinazioni o le tonalità cromatiche**, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Sebbene l'Art. 7 c.p.i. non li citi espressamente, fanno parte dei segni suscettibili di costituire un valido marchio gli slogan pubblicitari ovvero i messaggi che incitano all'acquisto di prodotti e di servizi di riferimento, a condizione, tuttavia, che presentino un carattere distintivo, vale a dire che si tratti di un segno che possa essere percepito dal pubblico dei consumatori di riferimento, come uno strumento d'identificazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, così consentendone, senza possibilità di confusione, la distinzione da quelli dei concorrenti. Ad esempio, è stato depositato come marchio d'impresa lo slogan pubblicitario della famosa catena di arredamento Mondo Convenienza "La nostra forza è il prezzo", depositato anche come brano musicale "jingle".

Nome a domino. Cos'è?



ATIPICI (?)

Motti

Suoni

Profumo?

... e i marchi olfattivi????

No finchè impossibile riprodurli graficamente



Mondo Convenienza
«La nostra è il prezzo»

Brano musicale 

Maria Concetta De Vivo

40

Per Mondo Convenienza e Jingle depositato come marchio vedi fonte:

http://www.uibm.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2004153&idarea1=0&tipovisualizzazione=S&mostracorrelati=&partebassatype=2&showcat=1&idmenu=11696&ordinamento=&idarticolo=2004153&menuMainType=

Sebbene l'Art. 7 c.p.i. non li citi espressamente, fanno parte dei segni suscettibili di costituire un valido marchio gli slogan pubblicitari ovvero i messaggi che incitano all'acquisto di prodotti e di servizi di riferimento, a condizione, tuttavia, che presentino un carattere distintivo, vale a dire che si tratti di un segno che possa essere percepito dal pubblico dei consumatori di riferimento, come uno strumento d'identificazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, così consentendone, senza possibilità di confusione, la distinzione da quelli dei concorrenti. Ad esempio, è stato depositato come marchio d'impresa lo slogan pubblicitario della famosa catena di arredamento Mondo Convenienza "La nostra forza è il prezzo", depositato anche come brano musicale "jingle".

Infatti, può costituire un marchio valido un suono, a condizione che sia rappresentato graficamente, mediante un pentagramma dettagliato, illustrando le note musicali (art. 7 c.p.i.)

Infatti, può costituire un marchio valido un suono, a condizione che sia rappresentato graficamente, mediante un pentagramma dettagliato, illustrando le note musicali (art. 7 c.p.i.)

Perciò (proprio per la caratteristica della necessità di essere rappresentati graficamente) NON appare POSSIBILE (A OGGI) l'esistenza dei c.dd. Marchi olfattivi (un profumo non potrà diventare un marchio in quanto non riproducibile graficamente).

Nome a domino. Cos'è?



ATIPICI (?)

Slogan ...

Pubblicitari

Cosa vuoi di più dalla vita?

Amaro Lucano,
liquore

Bahhhhh! Ma tu non hai fame?

Sofficini Findus,
surgelati

Buonaseeeera.

Fiat Punto,
automobile

Antò! Fà caldo...

Nestea, *thè*

Impossible is nothing.

Adidas, *abbigliamento e calzature per lo sport*

a.a. 2014_2015

Maria Concetta De Vivo

41

Nome a domino. Cos'è?



ATIPICI (?)


Slogan ...

Lo slogan pubblicitario diventa marchio

Per la prima volta nella storia dei marchi commerciali, lo slogan "United Colors of Benetton" diventa marchio.

a.a. 2014_2015

UNITED COLORS
OF BENETTON.



Maria Concetta De Vivo

42

... cioè questo,

Il caso della Benetton dimostra come uno SLOGAN possa essere trasformato e quindi diventare un MARCHIO ...

Nome a domino. Cos'è?

Colore ...

Pubblicità che marchio





a.a. 2014_2015
Maria Concetta De Vivo
43

(FONTE: <http://www.uibm.gov.it/> - Ministero dello sviluppo economico.

Sul colore (tonalità cromatiche) e persino sui suoni come possibili marchi l'art. 7 c.p.i. cita anche, nell'elenco dei segni suscettibili di costituire un valido marchio, i suoni. Infatti, può costituire un marchio valido un suono, a condizione che sia rappresentato graficamente, mediante un pentagramma dettagliato, illustrando le note musicali. L'Art. 7 c.p.i. indica, altresì, che le combinazioni o tonalità cromatiche possono costituire un valido marchio. Con questa definizione si esclude che possa costituire un valido marchio un colore puro perché si ritiene che l'uso dello stesso non possa essere esclusivamente riservato ad un solo titolare.

Nome a domino. Cos'è?



Nome a Dominio Funzione identificativa

Con il passare del tempo il DN ha assunto una vera e propria

Nome a Dominio Segno distintivo

Il DN è l'equivalente del segno distintivo in ambiente web.

Segni distintivi d'impresa

Il Domain Name rientra nell'ambito dei.

La sua regolamentazione varia in rapporto alle interferenze che può avere con gli altri segni distintivi.

più precisamente:

In conclusione ...

... Il fenomeno dei nomi a dominio è ampiamente tutelato, sia dal Codice Civile (nome-marchio-atipico ecc...) sia da norme speciali (LDA e CPI).

PERO' occorre specificare che la regolamentazione varia a seconda della conflittualità con altri segni distintivi o fenomeni regolamentati dal diritto, ad esempio:

Nome a domino. Cos'è?



Segno distintivo d'impresa vs Segno distintivo d'impresa

Nome a Dominio vs Marchio

PRIMO ESEMPIO: Un imprenditore registra come proprio Nome a Dominio un marchio registrato o notorio altrui.

Conseguenza:

il titolare del marchio registrato o notorio può inibire l'uso di un identico Nome a Dominio da parte di altri non titolari del Marchio

1 a 0 per il marchio

a.a. 2014_2015

Maria Concetta De Vivo

45

Conflittualità ...

Nome a domino. Cos'è?



Segno distintivo vs Segno distintivo

Nome a Dominio vs Nome

SECONDO ESEMPIO: un soggetto registra come proprio Nome a Dominio il nome di un altro soggetto (c.d. cybersquatting/domain grabbing)
--- > reato=accaparramento
--- > registrazione x indebito vantaggio/disturbo

Conseguenza:

a. il soggetto (=nome) può agire nei confronti del titolare del DN ex artt. 6 e 7 c.c., inibendo (=azione di usurpazione) e reclamando (=azione di reclamo) **l'esclusivo utilizzo al proprio nome.**

b. **risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.**

c. possibilità di applicare, laddove ricorra l'ipotesi, le norme del Codice sul trattamento dei dati personali a **tutela della privacy.**
(Diritto sui propri dati=Controllo=Raccolta e/o Uso e/o Divulgazione)

1 a 0 per il Nome

a.a. 2014_2015

MARIA CONCETTA De Vivo

46

Altro caso ...

Il Cybersquatting è un reato. **Cybersquatting . – occupazione abusiva di dominio** --- > in realtà consiste in un vero e proprio accaparramento “ di un nome altrui col fine (ricattatorio) di rivenderlo a colui che ne è interessato.

Diverso dal ...

Domain Grabbing - imprenditore registra come proprio DN un marchio, ditta o insegna altrui – scopo: un indebito

vantaggio (=confusione nella Clientela) oppure azione di disturbo (nei confronti dell'altro imprenditore).

conflittualità tra DN e Nome ...

Attenzione.

Se il nome è riprodotto in DN di sito web di un'impresa la normativa applicabile sarà quella che regola i segni distintivi d'impresa.

<p>... Milka.fr 3</p> <p>IL CASO. Regione francese del Drome, Milka Budimir di 58 anni professione sarta (due negozi di sartoria) decide di avvalersi di un dono del figlio: un nome a dominio "milka.fr" e pubblicizzare la sua attività in Rete.</p> <p>La Kraft, multinazionale e titolare del marchio Milka (la mucca da latte viola della nota pubblicità) intenta causa a Milka (la sarta).</p> <p>LE RICHIESTE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Accusa di cybersquatting (=okkupazione abusiva ed in mala fede di un dominio "di naturale" proprietà della "vacca dal colore alieno") 2. Richiede il dominio (a prescindere dalla registrazione anteriore di Milka la sarta) 3. Richiede risarcimento danni (3.000 euro + 3.000 per spese procedurali) 	<p>Milka.fr 3</p> <p>... Milka.fr 3</p> <p>LE CONTRORICHIESTE Milka-la sarta si oppone. Registrazione nel 2001. Danneggiata a causa dell'associazione del "suo" nome con quello una mucca. Richiede di mantenere il dominio. Risarcimento danni (80.000 euro).</p> <p>LA POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA Il Tribunale francese toglie il dominio alla sarta (Milka Budimir) per darlo alla mucca (Milka viola della Kraft).</p> <p>LE MOTIVAZIONI.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La signora Budimir ha fatto un uso ingiustificato di marchio notorio. 2. Rigetta la richiesta di ripulire la vacca dal nome Milka (il marchio "esisteva da ben prima che nascesse la Signora Budimir") <p style="text-align: right; color: red;">CONTINUA</p>
---	---

<p>... Milka.fr 3</p> <p>3. decreta che l'omonimia tra la sarta e la vacca è una pura coincidenza, e che lo sfruttamento del nome Milka da parte di Kraft Foods non ha portato "danno alcuno" alla sarta di provincia.</p> <p>CONDANNA Condannata a cedere il dominio alla Kraft entro 30 giorni. Quanto ai danni, il giudice non ha ritenuto opportuno assegnarli, tranne che per il pagamento delle spese processuali a suo carico.</p> <p>IL PRINCIPIO Si ribadisce la preoccupante tendenza che vede premiare la notorietà del marchio rispetto all'antiorità della registrazione. <i>(=prevalere il diritto della marca famosa sopra il diritto dello sconosciuto. L'idea che una marca nota abbia un diritto naturale al dominio corrispondente al suo nome. Diritto valido a prescindere che l'abbia registrato o meno.)</i></p>	<p>... Milka.fr 3</p> <p>TI TOLGO IL DOMINIO SE NON SEI LA VACCA</p> <p><i>Milka delle sottilette vs Milka dell'ago e filo.</i></p>
---	---

Sorta di sentenza Salomonica ... riassegnazione del DN ma nessun risarcimento danni ne' a favore della sarta ne' a favore della Kraft ...
 Ma la dichiarazione di un principio che ha fatto scuola ...

	
... Armani.it 1	... Armani.it 1
<p>IL CASO</p> <p>Tale sig. Luca Armani proprietario di un timbrificio registra nel 1997, un domain name a suo nome come "armani.it".</p> <p>Si è di fronte al ragionamento: imprenditore celebre il sarto, imprenditore sconosciuto l'incisore, l'incisore "sfrutta" l'omonimia e ci guadagna.</p> <p>LA DECISIONE</p> <p>Con la sentenza 0634-2003, il tribunale di Bergamo, I sez. civile, ha ordinato la cancellazione della parola "armani" nel nome a dominio registrato dal convenuto.</p> <p>Inibisce allo stesso "l'uso della parola "armani" come nome a dominio, ove non accompagnata da elementi idonei a differenziarla dal marchio "Armani".</p>	<p>IL PRINCIPIO</p> <p>Il nome a dominio "armani.it", registrato a fini commerciali da un incisore di nome Luca Armani (che tramite il dominio pubblicizzava i propri servizi e prodotti), <u>lede</u> i diritti del sarto Giorgio Armani, essendo quest'ultimo titolare di un <u>marchio celebre e meritevole</u> quindi della "<u>tutela allargata</u>" a categorie merceologiche diverse da quelle per le quali il marchio è stato registrato. (*)</p> <p>(*) c.d. tutela "ultramerceologica". Particolare favore riconosciuto sia dalla l.m. e sia dal Codice della proprietà Industriale, ai marchi famosi che vengono tutelati anche in quei casi in cui sono utilizzati/richiamati da imprenditori che operano in ambiti merceologici completamente diversi dal titolare del marchio. Tutela a prescindere!</p>
a.a. 2014_2015	Maria Concetta De Vivo 49

Anche qui vince il marchio sul diritto del titolare del Dn che è uno sconosciuto ...

Il caso ha visto contrapporsi ...

In questo caso l'affermazione di principio è stata ancora più incisiva, perché si è invocata la c.d. "tutela allargata" ...

1	2
<p>... gente.it</p> <p>IL CASO Un gestore di un sito web di servizi di collegamento a chat lines per fare amicizie registra a suo nome il Domain name "gente.it". Il domain name è concettualmente riconducibile alla parola "gente" intesa come comunità di scambio. Casa Editrice Rusconi, proprietaria del settimanale Gente, contesta all'assegnatario l'assegnazione e l'utilizzo del Domain name.</p> <p>LA DECISIONE il Tribunale riconosce alla testata giornalistica Gente una rinomanza piena agli effetti della legge sui marchi. Il nome generico "gente" ricondotto alla notissima testata giornalistica, diventa estremamente individualizzante. <u>Viene riconosciuta l'assegnazione del nome stesso alla casa editrice.</u></p>	<p>... gente.it</p> <p>CA A nulla rileva il fatto che nel sito dell'originario assegnatario venissero trattati prodotti completamente estranei all'editoria non generando quindi alcun tipo di confusione negli utenti. <i>(fattore rilevante solo per evitare all'originario assegnatario il pagamento dei danni richiesto dalla casa editrice!)</i></p>
a.a. 2014_2015	Maria Concetta De vivo



I DOMAIN NAMES

... nel caso di contestazione del dominio perché si ritiene che vi sia un illecito utilizzo di DN ...

"Procedura di riassegnazione di nome a dominio contestato".

<p>... nel caso di contestazione del dominio perché si ritiene che vi sia un illecito utilizzo di DN ...</p>	<p>IL CASO: PALATO.IT</p> <p>http://www.crdd.it/map/index.htm</p> <p>Un caso di domain parking ...</p>
<p>"Procedura di riassegnazione di nome a dominio contestato".</p>	<p>Resistente Sig. Satalino Ruggiero - ASSEGNATO</p> <p>--- > il Resistente, difesa dall'avv. Roberto Manno, rileva che:</p> <p>a) la Enterprise Srl ha registrato il marchio "il palato", mentre oggetto di opposizione è il nome a dominio "palato.it", denominazione quest'ultima notevolmente diversa dal marchio non compare l'elemento del marchio "IL".</p> <p>b) "Ciò che la ricorrente definisce come "cuore" del proprio segno consiste esclusivamente in un termine privo di capacità distintiva".</p> <p>c) la Resistente respinge ogni ipotesi di malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, dato che sia la vendita del dominio sia la pratica di raccogliere nella pagina web pubblicità sponsorizzate (pay per click) non costituiscono elementi di malafede.</p>
<p>Enterprise Srl (agroalimentare) – RECLAMA</p> <p>--- > La Ricorrente afferma che:</p> <p>a) di essere una nota società italiana che fin dal 2005 è attiva nel settore alimentare con il marchio 'il palato'</p> <p>b) sostiene che il nome a dominio registrato e utilizzato dal Sig. Ruggiero Satalino corrisponde al cuore del marchio registrato.</p> <p>c) afferma che la Resistente con il dominio palato.it non svolge alcuna attività. Pertanto la registrazione e l'utilizzo del nome a dominio oggetto di opposizione sarebbe avvenuta con malafede, in quanto non avrebbe altro scopo che impedire la registrazione del dominio da parte della Enterprise Srl., e sfruttare la notorietà del marchio 'il palato' per la vendita dello stesso dominio.</p>	
<p>a.a. 2014_2015</p>	<p>Maria Concetta De Vivo</p> <p>52</p>

Si ricorda che la risoluzione delle dispute è disciplinata da uno specifico Regolamento, corredato dalla manualistica tecnica (Linee guida legali)

Questo «ulteriore» regolamento si trova al seguente indirizzo del sito ufficiale del Registro.it:

<http://www.nic.it/documenti/regolamenti-e-linee-guida/risoluzione-delle-dispute-nel-cctld.it-regolamento-versione-2.0.pdf>

<p>... nel caso di contestazione del dominio perché si ritiene che vi sia un illecito utilizzo di DN ...</p> <p><u>"Procedura di riassegnazione di nome a dominio contestato".</u></p>	<p>Il Caso: PALATO.IT</p> <p>http://www.crdd.it/map/index.htm</p> <p>Un caso di domain parking ...</p>	
<p>Il Giudice</p> <p>--- > I ricorrente afferma che Il Nome a dominio = Marchio? --- > Risposta: C'è identità e confondibilità tra DN e Marchio</p>		
<p>a.a. 2014_2015</p>	<p>Maria Concetta De Vivo</p>	<p>53</p>

In merito al caso portato ad esempio la decisione del «giudice» che si è espresso in merito:

1) Identità e confondibilità del nome con il marchio registrato dalla Ricorrente.

e respinge quanto affermato dall'avvocato del resistente citando il punto 3.6 lett. A) del Regolamento dispute.

... nel caso di contestazione del dominio perché si ritiene che vi sia un illecito utilizzo di DN ...	<p>Il CASO: PALATO.IT http://www.crdd.it/map/index.htm Un caso di domain parking ...</p>	
<p><u>"Procedura di riassegnazione di nome a dominio contestato".</u></p>		
<p>Giudice: --- > Il Ricorrente afferma la malafede del resistente (sig. Satalino)? --- > Risposta: Principio «presunzione della buona fede» - Il ricorrente deve provare che l'assegnatario conscio di ledere diritti di altri.</p>		
<p>Precisazione: Tale prova avrebbe dovuto essere nel caso di specie rigorosa, atteso che il marchio in questione corrisponde ad un termine/nome di uso comune, e come tale sembrerebbe "prima facie" privo di capacità distintiva.</p>		
a.a. 2014_2015	Maria Concetta De Vivo	54

In merito alla seconda contestazione del Ricorrente:

2) Malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

In questo il giudice afferma che Non c'e' malafede.

Determinante in tal caso è stato il principio vigente nel ns ordinamento giuridico:

E cioè: «Tenuto presente che nel nostro ordinamento vige **la presunzione di buona fede**, nelle procedure di riassegnazione il Ricorrente deve provare o che il Resistente, al momento della registrazione e sino alla presentazione del ricorso, era conscio di ledere l'altrui diritto (cfr. art. 1147 c.c.), oppure l'esistenza di una delle circostanza dalle quali il regolamento autorizza dedurre la malafede del Resistente».

Pertanto il Giudice **NON ACCETTA** quanto portato a sostegno della propria pretesa dal Ricorrente in tal senso.

L'avvocato del ricorrente tuttavia eccepisce che

Su tali basi, la ricorrente ritiene indicare quale elementi da cui dedurre la malafede:

a) il fatto che "quando il resistente ha registrato il proprio nome a dominio, nel 2011, l'attività della ricorrente sul mercato italiano era già

iniziata da sei anni, ed è dunque difficile ritenere che il relativo deposito sia avvenuto in buona fede”

b) la circostanza che “l’unico uso del nome a dominio consiste nel tentativo di venderlo, sfruttando la notorietà del marchio della ricorrente”

c) Il fatto che la home page del sito posto sul dominio sia “una pagina di parcheggio con (...) cui comunque il resistente impedisce di registrare il nome a dominio palato.it a proprio nome.”

<p>... nel caso di contestazione del dominio perché si ritiene che vi sia un illecito utilizzo di DN ...</p> <p><u>"Procedura di riassegnazione di nome a dominio contestato".</u></p>	<p>Il CASO: PALATO.IT http://www.credd.it/map/index.htm Un caso di domain parking ...</p>
<p>Il Giudice:</p> <p>--- > Il ricorrente afferma malafede anche per inattività del sito --- > Risposta: Domain parking è attività lecita (=guadagno)</p>	
<p>Il giudice respinge le pretese della Ricorrente.</p>	
 <p>a.a. 2014_2015 Maria Concetta De Vivo 55</p>	

Anche questa seconda eccezione del ricorrente viene confutata dal giudice che non ravvisa una malafede del resistente. A prescindere dal fatto che la asserita notorietà del marchio “il palato” è solo affermata, ma non è minimamente provata dalla Ricorrente, è jus receptum (sia in ambito nazionale che internazionale) che la registrazione di nomi a dominio corrispondenti a parole di uso comune ai fini di rivendita è del tutto legittima, ed è fattispecie del tutto diversa da quella prevista dall’art. 3.7, lett. “a” del regolamento.

Per quanto riguarda il terzo motivo, con il quale la Ricorrente sembra prospettare il “passive holding” del dominio che ne impedirebbe la registrazione al titolare del marchio, è sufficiente osservare che dalla stessa documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che il dominio è utilizzato per pubblicità sponsorizzate (pay per click) in settori del tutto diversi da quelli in cui afferma essere attiva la Ricorrente, e per pubblicizzare il fatto stesso che il dominio è posto in vendita.

Si tratta di legittime attività lucrative che escludono che si trovi in presenza di passive domain holding, nel quale il dominio viene semplicemente registrato ma non utilizzato.

<p>Sviluppi del IL CASO:</p> <p>La Twentieth Century Fox, proprietaria del marchio "Simpsons", offre \$ 300 a Malley per la rivendita del nome di dominio</p> <p>ma quest'ultimo richiede \$ 50.000 ritenendo iniqua la cifra offerta dalla società produttrice (motivando la sua pretesa : il tempo impiegato per la realizzazione del progetto del sito web e, al contempo, rivendicando una sorta di originalità del "prodotto" (=diritto d'autore) dichiarando di aver voluto realizzare un sito web rappresentante la parodia del film.</p> <p>La REAZIONE:</p> <p>fallita la transazione, La Twentieth Century Fox, proprietaria del marchio "Simpsons" (registrato in piu' di 80 paesi ed in tutte le categorie merceologiche in cui il marchio è utilizzato)</p> <p><u>instaura un arbitrato presso WIPO</u></p>	<p>Il risultato:</p> <p>L'arbitro nominato per dirimere la controversia, decreta, al termine di una veloce istruttoria, l'interesse illegittimo di Malley relativo l'utilizzo del nome di dominio e l'immediato ritorno del medesimo alla Twentieth Century Fox, unica proprietaria dei diritti sulla famosa serie tv.</p> <p>La motivazione:</p> <p>Dalla lettura della decisione del WIPO (http://www.wipo.int/cgi-bin/domains/search/CaseCatReport?lang=en&case_id=11183) si riscontra, infatti, che l'unico intento di Malley fosse quello di promuovere e vendere i suoi prodotti, sfruttando la notorietà del marchio Simpsons: i navigatori che cliccavano sul sito web di Malley non avrebbero acquisito alcuna notizia attinente al film, ma solo relativamente al merchandising a sfondo sessuale...</p>
a.a. 2014_2015	Maria Concetta De Vivo

Altri casi di esempio possono essere consultati :

Sequestro di sito internet: non basta dominio evocante nome di marchi registrati Tribunale Padova, ordinanza 04.11.2011

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=55330>

Caso Radioitalia: la WIPO nega la riassegnazione del nome a dominio WIPO, decision 14.05.2010 n° D2010-0329

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=50385>

[Procedura di riassegnazione del nome a dominio](#)

[MISSITALIA.IT](#) C.r.d.d., decisione 01.08.2009

Domanda: Come posso contestare l'assegnazione che ritengo ingiusta di un nome a dominio?

Risposta: attraverso la CONTESTAZIONE DEL NOME A DOMINIO

I diversi modi



A - "Procedura di riassegnazione di nome a dominio contestato".

B - Arbitrato

C - Autorità Giudiziaria Ordinaria

PROCEDURA A - Riassegnazione di nome a dominio contestato

(caratteristiche in pillole)

Fonte

- Paragrafo 5.6 del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD “.it”.

Natura

- ha natura stragiudiziale
- Non ha natura giurisdizionale (perciò non preclude alle parti il ricorso, anche successivo, alla magistratura o all'arbitrato previsto al punto 15 del regolamento)
- Procedura amministrativa* (no risarcimento/spese no decise in sentenza)
- **Unico esito:** a) la riassegnazione del dominio al soggetto che ha iniziato l'opposizione; b) il rigetto del suo reclamo.

Possibili Conflittualità

- La procedura di Riassegnazione non impedisce il ricorso alla AGO.
 - MA: non può essere attivata se si è già dato inizio ad un giudizio ordinario avente ad oggetto il nome a dominio
 - se il giudizio ordinario viene instaurato da una delle parti mentre pende una procedura di riassegnazione, quest'ultima si estingue immediatamente.

Chi è chiamato a dirimere la controversia

- La procedura di riassegnazione è condotta da appositi studi professionali (chiamati Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute, PRSD)

Scopo

- Lo scopo è di verificare che un dominio non sia stato registrato e mantenuto **in malafede**.

La procedura amministrativa di risoluzione delle liti per i nomi a dominio “.it” prende il nome di Procedura di riassegnazione ed è regolata dal Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it (dette anche Regolamento UDRP dall'inglese Uniform Dispute Resolution Policy) e dal paragrafo 5.6 del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD “.it”.

*) Questo vuol dire che non è prevista tra i poteri del PSRD la condanna a forme di risarcimento, così come le spese del procedimento restano a carico del ricorrente anche in caso di accoglimento del suo reclamo. Il ricorso a questa procedura può avere come unico esito o la riassegnazione del dominio al soggetto che ha iniziato l'opposizione o il rigetto del suo reclamo



I DOMAIN NAMES

In caso di controversia su nome a dominio

PRIMA DI INSTAURARE UNA
 "Procedura di riassegnazione di nome a dominio contestato".

Fase precedente ed autonoma ...

Dal punto di vista **procedurale**, prima di presentare un reclamo ad un PSRD, è necessario avanzare un'opposizione al Registro con la quale in nome a dominio viene posto in stato di "CHALLENGED".

OPPOSIZIONE

- > "congela" l'assegnazione del dominio fino alla soluzione della controversia ...
- > non permette di ottenere automaticamente il dominio
- > è condizione di procedibilità per instaurare la procedura di riassegnazione del nome a dominio.

a.a. 2014_2015 Maria

Nella PROCEDURA di Riassegnazione di nome a dominio contestato è prevista una fase che potrebbe essere definita «iniziale», volta ad impedire che la situazione si protragga oltre e possa creare ulteriori disagi nei confronti di chi «reclama» la titolarità del nome a dominio.

Questa fase si chiama procedura di opposizione. Questa "congela" l'assegnazione del dominio fino alla soluzione della controversia e, di fatto, consente a chi l'ha promossa di esercitare un diritto di prelazione sull'eventuale, nuova assegnazione.

L'apertura dell'opposizione non permette di ottenere automaticamente il dominio già registrato da un altro soggetto, ma rappresenta una condizione imprescindibile di procedibilità della successiva – e diversa – procedura di riassegnazione del nome a dominio.

<p>... il contenuto L'opposizione deve indicare:</p> <p>--- > 1) il nome a dominio sottoposto ad opposizione è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio od altro segno distintivo su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome;</p> <p>--- > 2) l'attuale assegnatario (denominato "resistente") non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato;</p> <p>--- > 3) il nome a dominio è stato registrato e viene utilizzato in mala fede.</p> <p><i>Il Registro esamina la richiesta, ne valuta l'ammissibilità entro dieci giorni lavorativi dall'arrivo della domanda, notifica l'esito alle parti.</i></p> <p><i>Effetto della opposizione</i> --- > il Registro pone il dominio nello stato di "challenged".</p> <p><i>Risultato</i> Successivamente all'opposizione, è possibile procedura di riassegnazione vera e propria.</p>	<p><i>In caso di controversia su nome a dominio</i></p> <p>OPPOSIZIONE ... la procedura consiste</p> <p>> invio al <u>Registro</u> una <u>richiesta scritta</u> con: - generalità del mittente - nome a dominio oggetto dell'opposizione - motivazioni e diritti che si presumono lesi.</p> <p>> la richiesta deve essere inviata per posta raccomandata R/R o corriere all'indirizzo: e può essere anticipata via fax o posta elettronica (...)</p> <p>> modelli «indicativi» per la richiesta http://www.nic.it/documenti/modelli_opposizione_arbitrato/opposizione_pf.pdf</p>
---	---

a Concetta De Vivo

60

... la procedura consiste :

Per iniziare un'opposizione occorre inviare al Registro una richiesta scritta con: -generalità del mittente- nome a dominio oggetto dell'opposizione- motivazioni e diritti che si presumono siano stati compromessi.

... il contenuto dell'opposizione consiste in:

L'assegnazione di dominio può essere oggetto di controversia tra uno o più soggetti che ne reclamano il diritto. Il Registro .it non prende parte alla risoluzione della disputa, ma mette a disposizione degli utenti uno strumento specifico: la procedura di opposizione. Essa "congela" l'assegnazione del dominio fino alla soluzione della controversia e consente a chi l'ha promossa di esercitare un diritto di prelazione sull'eventuale, nuova assegnazione.

L'apertura dell'opposizione non permette di ottenere automaticamente il dominio già registrato da un altro soggetto, ma consente l'accesso a due procedure - alternative al ricorso alla magistratura - per la risoluzione della controversia: l'arbitrato irrituale e la procedura di

riassegnazione.

Per iniziare un'opposizione è necessario inviare al Registro una richiesta scritta con le generalità del mittente, il nome a dominio oggetto dell'opposizione, le motivazioni e i diritti che si presumono lesi.

Gli utenti hanno a disposizione modelli indicativi (richiesta e rinnovo) per facilitare la compilazione della richiesta.

La richiesta deve essere inviata per posta convenzionale o corriere all'indirizzo:

Registro del ccTLD .it
Istituto di Informatica e Telematica – CNR
Via G. Moruzzi, 1
56124 Pisa (PI)

e può essere anticipata via fax al numero **+39 050 315 3448** o posta elettronica in formato .pdf all'indirizzo challenge@nic.it.

Il Registro esamina la richiesta, ne valuta l'ammissibilità e, entro dieci giorni lavorativi dall'arrivo della domanda, notifica l'esito alle parti.

Lo stato di "challenged"

L'opposizione si considera iniziata nel momento in cui il Registro pone il dominio nello stato di "challenged".

L'opposizione deve essere rinnovata, tramite raccomandata, ogni 180 giorni, salvo che vi sia un giudizio, un [arbitrato](#) o una procedura di [riassegnazione](#) in corso. La richiesta di rinnovo non può essere ripetuta per più di due volte.

(Fonte: <http://www.nic.it/legale/contestare-lassegnazione-di-un-dominio>)

**“PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE DI NOME A
DOMINIO CONTESTATO”.**

Pubbliche o private o studi professionali costituite nell'Unione Europea

Elenco nel sito del Nic

*N.B.: Interessanti le sentenze **sul sito** Web dell'ente conduttore
C.R.D.D. = Centro di Risoluzione Dispute Domini
<http://www.crdd.it/map/index.htm>*

- La procedura inizia con un RECLAMO
- La procedura è condotta dai PRSD (alias Ente conduttore) Prestatori Servizi per la Risoluzione Dispute
- Il PRSD predisporre una "Lista di esperti" di non meno di 15 persone, tra i quali il ricorrente sceglierà l'esperto (nel caso di scelta di un "Collegio unipersonale") o indicherà la volontà che il ricorso sia deciso da tre esperti cui il PRSD affiderà la decisione.
- La scelta del PRSD e le spese della procedura sono a carico di chi inizia la procedura di riassegnazione.
- Registro è estraneo al procedimento
- Il PRSD che gestisce la procedura non ha nessuna responsabilità
- Le decisioni sono rese pubbliche elencate nel sito del nic **sul sito Web del Registro**

**"PROCEDURA DI RASSEGNAZIONE DI
NOME A DOMINIO CONTESTATO".**

La mala fede ...



REQUISITI per ritenere esatta la mala fede nell'uso e nella registrazione del dn:

- a) registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente;
- b) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzarlo;
- c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente;
- d) intento di usare il dn per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet ingenerando la probabilità di confusione;
- e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

Elencazione di cui sopra è meramente esemplificativa. Aperta ad aggiunte dei DPRS.

Riassegnazione — Registro.it — Windows Internet Explorer

http://www.nic.it/legale/riassegnazione

Google | Regolamento di assegnazione NIC | Effettua la ricerca | Condividi | SideWiki | Controllo | Traduci

Registroy.it  **AIUTA I BAMBINI, ORA!** EN IT Whois Cerca nel sito

HOME CONOSCIAMOCI TUTTO SUL JT CREA E MODIFICA JT LEGALE MAINTAINER REGISTRAR

Sei qui: Home → Legale → Riassegnazione **Ora è così ...**

Contestare l'assegnazione di un dominio **Riassegnazione**

Arbitrato

Riassegnazione

IPSRD

Elenco PSRD

Regolamento dispute e Linee guida legali

La procedura di riassegnazione è condotta da appositi studi professionali (chiamati Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute, PRSD) e ha lo scopo di verificare che un dominio non sia stato registrato e mantenuto in mala fede. Il ricorso a questa procedura può avere come unico esito la riassegnazione del dominio al soggetto che ha iniziato l'opposizione. La riassegnazione non impedisce il ricorso alla magistratura o all'Arbitrato, ma non può essere attivata se si è già dato inizio ad una procedura arbitrale o se si è in attesa di un giudizio pendente da parte di un giudice ordinario.

IPSRD

Elenco PSRD

Elenco Procedure in corso e decisioni dei PSRD

Consiglio Nazionale delle Ricerche Accessibilità © Registro.it Contatti ultima modifica 17/07/2009 06:41

Elenco Procedure in corso e decisioni dei PSRD - Registro .it - Windows Internet Explorer

http://www.nic.it/legale/riassegnazione/decisioni

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Google Regolamentazione di assegnazione NIC Effettua la ricerca Condividi Sidewiki Controllo Traduci Entra

Preferiti Siti suggeriti HotMail gratuita Personalizzazione collegamenti WindowsMedia Raccolta Web Slice

Posta in arrivo (2701, 1513) Elenco Procedure in corso...

Registro.it unicef **AIUTA I BAMBINI, ORA!** EN IT Whois Cerca nel sito

HOME CONOSCIAMOCI TUTTO SUL .IT CREA E MODIFICA .IT LEGALE MAINTAINER REGISTRAR

Sei qui: Home → Legale → Riassegnazione → Elenco Procedure in corso e decisioni dei PSRD

Contestare l'assegnazione di un dominio **Elenco Procedure in corso e decisioni dei PSRD**

Arbitrato **Decisioni 2010**

Riassegnazione **Leggi il resto**

I PSRD **Decisioni 2009**

Elenco PSRD **Leggi il resto**

Regolamento dispute e Linee guida legali **Decisioni 2008**

Decisioni 2007

Decisioni 2006

a.a. 2014_2015 Maria Concetta De Vivo 64

Decisions 2008 - Registro.it - Windows Internet Explorer

http://www.nic.it/legale/riassegnazione/decisioni/decisioni-2008

Google

Regolamento di assegnazione NIC

Un devastante terremoto ha colpito Haiti

HOME CONOSCIAMOCI TUTTO SUL .IT CREA E MODIFICA .IT LEGALE MAINTAINER REGISTRAR

Sei qui: Home -> Legale -> Riassegnazione -> Elenco Procedure in corso e decisioni del PSRD -> Decisioni 2008

Contestare l'assegnazione di un dominio

Arbitrato

Riassegnazione

IPSRD

Elenco PSRD

Regolamento dispute e Linee guida legali

Decisioni 2008

Per leggere la decisione nelle procedure già terminate, selezionare il relativo nome a dominio

Per data d'inizio dei procedimenti in corso viene indicata quella di ricezione del ricorso da parte del PSRD. Una volta avuta la prova della ricezione del ricorso da parte del resistente (che il Regolamento considera data di inizio della procedura) la data viene corretta e la data di ricezione del ricorso da parte del PSRD viene sostituita dalla data di inizio procedura prevista dal Regolamento.

Come data di fine procedura e' indicata quella in cui e' resa la decisione del collegio

L'esito del ricorso puo' essere: accolto (ossia il nome a dominio viene trasferito al ricorrente), respinto (il nome a dominio rimane all'originario assegnatario), estinto (nel corso del procedimento è stato iniziato un procedimento giudiziario), ricorso rinunciato (il ricorrente ha rinunciato al ricorso), dominio rinunciato dal resistente (ossia la procedura e' stata dichiarata estinta per rinuncia del resistente al nome a dominio contestato), estinto per transazione (quando è venuta meno la materia del contendere per transazione fra le parti), inammissibile (il ricorso e' stato presentato nonostante fosse in corso un procedimento giudiziario o arbitrale, oppure il nome a dominio non era stato previamente sottoposto ad opposizione presso il Registro)

dominio opposizione domain name	sottoposto ad DRS	data inizio starting date	collegio panel	data fine ending date	esito ricorso decision
basolar.it	CRDD	24/11/2008	Av. Raffaele Sperati	30/12/2008	respinto
doctorbite.it	CRDD	17/11/2008	dott. Alessandro Nicotra	29/12/2008	accolto
piscinasaluzzo.it	Arbitronline	13/10/2008	Avv. Nicola Novaro	02/12/2008	accolto
evindia.it	CRDD	09/10/2008	Avv. Giuseppina L'Esposito	21/11/2008	accolto

Internet 100%

Nome a domino. Cos'è e a cosa serve?



WWW.MAGNAROMAGNA.IT

a.a. 2014_2015

Maria Concetta De Vivo



66